



La Vigilanza sulle farmacie

Dr.ssa Rossana Menna



Perché la vigilanza?

La farmacia svolge una funzione pubblica essenziale poiché eroga l'assistenza farmaceutica per conto dello stato

È dunque sottoposta al controllo della Pubblica Amministrazione sia nella fase di autorizzazione che successivamente, durante lo svolgimento della tutela della salute pubblica



- **Preventiva**
deve essere avvisata
- **Ordinaria** (Art. 50 RD 1706/38 e art. 127, T.U.L.S. e art. 23, Legge Regionale n. 3 dell'8,3,85)
Ispezione alla presenza del titolare o direttore - non va avvisata
- **Straordinaria** (Art. 127, T.U.L.S.)
può avvenire anche in assenza del titolare o direttore - non può essere avvisata



- **L'ispezione preventiva**
- **Ispezione preventiva dei locali** - viene eseguita in sede di apertura di nuova farmacia o a seguito di trasferimento locali. Si attua prima del provvedimento di autorizzazione e riguarda esclusivamente il controllo di idoneità dei locali, dell'ubicazione della sede (verifica dei 200 mt. Dalle altre farmacie)
- **Ispezione igienico - sanitaria** - viene attuata dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio farmaceutico, ma prima dell'effettiva apertura al pubblico, allo scopo di accertare che la farmacia, già arredata e dotata delle necessarie scorte, sia in regola sotto il profilo sanitario e in grado di offrire piena garanzia di buon esercizio.



- **L'ispezione Ordinaria Tecnico - professionale**
- Deve essere effettuata almeno ogni biennio e segue le disposizioni emanate in materia da ciascuna Regione e i relativi provvedimenti di ciascuna ASL.

Ha lo scopo di controllare la regolarità dell'esercizio farmaceutico



- **L'ispezione Ordinaria Tecnico - professionale**

Si tratta quindi una attività di controllo avente natura essenzialmente preventiva, anche se le relative risultanze possono dare luogo a misure anche repressive. La natura preventiva dell'ispezione è confermata dalla composizione del collegio ispettivo che, a titolo di garanzia per l'ispezionato, annovera, in quasi tutte le regioni, tra i propri componenti, un farmacista designato dall'Ordine Professionale

•



Essa mira a verificare:

- possesso dei requisiti;
- idoneità e salubrità dei locali;
- presenza apparecchi e sostanze obbligatori;
- corretta gestione dei farmaci;
- presenza di avvisi, testi, elenchi e registri obbligatori;
- conformità degli aspetti tecnico-amministrativi dell'attività farmaceutica.



La Commissione Ispettiva

Le ispezioni sono di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale, che la esercita mediante una Commissione Ispettiva.



la commissione ispettiva

- Dal farmacista responsabile del Servizio Farmaceutico della ASL o suo delegato
- da un funzionario amministrativo della ASL che svolge funzioni di segretario
- da un farmacista designato dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti



La Commissione Ispettiva

È pertanto un «collegio perfetto» e, come tale, deve assumere le decisioni con la partecipazione di tutti i componenti (effettivi o supplenti).

Qualora vengano effettuate ispezioni in farmacia senza la totalità dei componenti della Commissione, si produce l'invalidità del procedimento e la nullità dei provvedimenti adottati.



Modalità di svolgimento dell'ispezione

L'ispezione può procedere solo in presenza del titolare della farmacia o del direttore, che non può essere sostituito da alcun altro collaboratore presente. Un'ispezione condotta senza la presenza del titolare o del direttore della farmacia è illegittima.

Tuttavia, il titolare o il direttore può rifiutarsi di partecipare all'ispezione; in tal caso si può procedere anche in sua assenza, ma solo dopo averne verbalizzato la rinuncia.




Modalità di svolgimento dell'ispezione

Il titolare o il direttore durante l'ispezione non può essere assistito né da un legale, né da un consulente tecnico.




Il Verbale d'ispezione





il verbale d'ispezione, redatto dalla Commissione ispettiva, è lo strumento tecnico attraverso cui i risultati che emergono durante l'ispezione vengono documentati e trasmessi all'Autorità Sanitaria Locale per i conseguenti provvedimenti, anche sanzionatori


Dalle operazioni di accertamento deve infatti essere redatto processo verbale che fa fede delle operazioni compiute e delle eventuali contestazioni delle norme violate.






Devono essere garantiti:

- *Indicazione degli specifici illeciti contestati*
- *Indicazione delle dichiarazioni ricevute dal funzionario verbalizzante*
- *La sottoscrizione, previa lettura finale del verbale, di tutte le persone intervenute (membri della Commissione e titolare/direttore della farmacia)*
- *La menzione della mancata o non voluta sottoscrizione di uno o più degli intervenuti, ivi compreso il titolare o direttore*





A. S. L. _____

Verbale di ispezione

art. 127 T U LL SS - R. D. 27-7-1934, n. 1265 art. 50 R. D. 30-9-1938, n. 1706

Farmacia: _____

ubicata in _____ via _____

Titolare/Gestore Provvisorio/Direttore _____ nato il _____

a _____, residente in _____

L'anno duemila ____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____

I sottoscritti: _____

incaricati della vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 23 della L. R. 8 marzo 1985, nr. 13, con l'assistenza, del dr.: _____ designato dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti, segretario verbalizzante _____,


hanno proceduto alla ispezione prevista dall'art. 127 T.U.LL.SS. approvato con R. D. 27-7-1934, n. 1265

Ordinaria Straordinaria

della sopra citata farmacia alla presenza ed in contraddittorio con il dr _____,

nato a _____ il _____, residente in _____

iscritto all'Albo dei Farmacisti della Provincia di _____ al n. _____ nella sua qualità di _____




AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO FARMACEUTICO

Farmacia autorizzata con decreto n _____ rilasciato da
_____ in data _____

per i locali ubicati in


Per la vendita dei prodotti soggetti alla disciplina del commercio
al dettaglio viene esibita comunicazione di inizio attività inoltrata
al comune di _____ in data _____

La farmacia è iscritta nel registro imprese della CCIAA di
_____ al n _____



FARMACISTI COLLABORATORI

1. Dr. _____ nato il _____ a _____ iscritto
all'albo professionale di _____ al nr _____
residente in _____ alla via _____,
collaborazione comunicata alla ASL SI NO
2. Dr. _____ nato il _____ a _____ iscritto
all'albo professionale di _____ al nr _____
residente in _____ alla via _____,
collaborazione comunicata alla ASL SI NO
3. Dr. _____ nato il _____ a _____ iscritto
all'albo professionale di _____ al nr _____
residente in _____ alla via _____,
collaborazione comunicata alla ASL SI NO




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

L'esercizio è articolato nei seguenti ambienti:

ambiente			qualità			condizioni generali			condizioni igieniche		
Dispensazione	si	No	Sufficiente	Si	No	Ordinato	Si	No	Sufficiente	Si	No
Laboratorio galenico	Si	No	Sufficiente	Si	No	Ordinato	Si	No	Sufficiente	Si	No
Magazzino	Si	No	Sufficiente	Si	No	Ordinato	Si	No	Sufficiente	Si	No
Servizi igienici	Si	no	Sufficiente	Si	No	Ordinato	Si	No	Sufficiente	Si	No

Alla farmacia sono annessi locali direttamente comunicanti ad ambulatori medici
SI No



Apparecchi obbligatori

Sono detenuti gli apparecchi e gli utensili di cui alla tabella nr. 6 della F. U. vigente
edizione SI NO

Manca: _____

l'attrezzatura è adeguata al tipo ed al numero delle preparazioni magistrali eseguite

Medicinali obbligatori


Sono detenute le sostanze obbligatorie di cui alla tabella nr. 2 della F.U. vigente
edizione SI NO

Manca: _____

è disponibile la documentazione giustificativa dei mancanti

SI NO

La provvista dei medicinali per quantità e qualità consente un regolare esercizio della
farmacia SI NO



Testi, elenchi, registri

E' detenuta la vigente edizione della F. U. (e relativi aggiornamenti e supplementi) SI NO


E' detenuta la vigente tariffa ufficiale dei medicinali
SI NO

E' detenuto il registro copia verbali di ispezione
SI NO

E' detenuto il registro dei veleni per uso industriale ed agricolo
SI NO

E' detenuto il registro di entrata e uscita delle sostanze e preparazioni stupefacenti relativo agli ultimi 2 anni
SI NO

Lo stesso è regolarmente vidimato SI NO



Avvisi al pubblico

E' esposto l'orario di apertura e di chiusura

SI NO

E' esposto l'elenco delle farmacie di turno

SI NO


E' esposto l'avviso recante le quote (se dovute) di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica

SI NO

E' esposta pubblicità di ambulatori medici SI NO

E' esposta pubblicità non autorizzata di specialità medicinali e/o presidi medico - chirurgici

SI NO



SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Medicinali detenzione


Sono detenute specialità medicinali prive dei requisiti di legge

SI NO

sono detenuti campioni di medicinali SI NO

sono detenuti medicinali privi di fustello SI NO

sono detenuti, unitamente a quelli destinati alla vendita,
medicinali scaduti, guasti o imperfetti SI NO



Medicinali conservazione

le sostanze e le preparazioni stupefacenti delle tabelle I e II sono custodite separate dagli altri medicinali in armadio chiuso a chiave

SI NO

le sostanze velenose sono custodite separate dagli altri medicinali in armadio chiuso a chiave


SI NO

le sostanze e le preparazioni da conservare a temperatura controllata sono in armadio frigorifero

SI NO

i sieri e vaccini sono detenuti in conformità alle condizioni di conservazione

SI NO



STUPEFACENTI


GALENICI MAGISTRALI: DETENZIONE/VENDITA

RICETTE RIPETIBILI

RICETTE NON RIPETIBILI

FARMACI AD USO VETERINARIO


VELENI



Osservazioni della Commissione

Dichiarazioni a verbale

Il dott. _____



Prescrizioni

entro il termine di _____, si prescrive di ottemperare a quanto qui
evidenziato _____

Si dà atto che si provvede con nr _____ separati processi verbali alla contestazione
delle rilevate violazioni ed alla notifica delle connesse sanzioni amministrative; per
quant'altro come per legge.

Le operazioni sono state ultimate alle ore _____

Del che è stato redatto il presente verbale in cinque esemplari, uno per la Regione, uno
per il Sindaco, uno per il

Direttore Generale della ASL, uno per l'Ufficio, uno consegnato a mani del
dott. _____

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Farmacista designato
dall'Ordine Professionale


Il Farmacista del Servizio
Farmaceutico della ASL

Il titolare/direttore/gestore provvisorio
sostituto formale del titolare della Farmacia

Il Funzionario Amministrativo
della ASL

... Ricapitolando






Check List

Documenti da tenere raccolti in una cartella per evitare affannose ricerche

Documenti obbligatori



Atto di autorizzazione della farmacia (titolarità o gestione provvisoria)

Abitabilità - planimetria della farmacia

Tassa di concessione regionale: ricevuta di pagamento

Certificato o tesserino di iscrizione all'Ordine di tutti i farmacisti, titolare incluso, operanti in farmacia


Copia della comunicazione alla ASL dell'inizio o cessazione del lavoro presso la farmacia del personale laureato (art.12 DPR 1275/71)

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Rilascio autorizzazione commerciale:

- i titolari e direttori di farmacia sono abilitati alla dispensazione di medicinali, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici e articoli sanitari sulla scorta della sola concessione sanitaria all'esercizio, pertanto qualora vendano esclusivamente i suddetti prodotti, le farmacie non sono assoggettate alla disciplina sul commercio (D.Lgs 114/98).
- per la dispensazione di altri prodotti dell'area extra-farmaceutica è richiesto il rilascio dell'autorizzazione amministrativa al commercio per la relativa tabella merceologica (prodotti di cui alla tabella speciale per i titolari di farmacia: all. 9 D.M. 375/88).

Publicazioni obbligatorie ostensibili al pubblico




Esemplare della vigente F.U. con aggiornamenti,
ostensibile al pubblico (art. 123 T.U.L.S.)

Esemplare vigente **Tariffa Ufficiale dei medicinali**
(art.123 T.U.L.S.)

Lista AIFA relativa al prezzo dei farmaci equivalenti

LIBRI e REGISTRI OBBLIGATORI




Registro stupefacenti e documenti giustificativi di entrata ed uscita (ricette, B.A., fatture, verbali, ecc) a far data dagli ultimi 2 anni dall'ultima registrazione sul registro.

Registro dei verbali di ispezione (art. 50 R.D. 1706/38).

Registro copia veleni qualora ceduti per uso industriale, agricolo o commerciale (art. 147 TULS)

Cartelli e avvisi obbligatorii



Cartello posto all'esterno relativo ai turni (art. 36 e 37 L.R., art. 119 T.U.L.S., art. 29 R.D. 1938).

Cartello ben visibile posto all'interno con le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica

Cartello con decreto apertura della farmacia

Iscrizione presso la C.C.I.A.A. della provincia in cui è ubicata la farmacia

ESPOSIZIONE di AVVISI di PUBBLICITA'

(art. 201 T.U.L.S e art. 148 D.Lgs. 219/06)

La pubblicità delle specialità per uso umano e dei presidi medico-chirurgici è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero della Salute. Il messaggio pubblicitario deve riportare gli estremi di detta autorizzazione, tranne che nell'ipotesi di pubblicità radiofonica.

E' vietata presso il pubblico la pubblicità di medicinali che richiedono presentazione di ricetta medica, che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti, che sono compresi nel P.T. del S.S.N., nonché dei medicinali che non sono considerati specialità medicinali.

ESPOSIZIONE di AVVISI di PUBBLICITA'

(art. 201 T.U.L.S e art. 148 D.Lgs. 219/06)

La pubblicità presso il pubblico riguarda solo i medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista.

La violazione delle norme sulla pubblicità presso il pubblico e gli operatori sanitari costituisce illecito amministrativo.

(art. 148 D.Lgs. 219/06)

Obbligo di esposizione dei prezzi

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ha stabilito che prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il **prezzo di vendita al pubblico**.

Il Protocollo d'intesa del 24 settembre 2008, sottoscritto da Federfarma, dispone che, nel caso di farmaci esposti al pubblico (OTC), i prezzi di vendita debbono essere resi noti mediante l'utilizzo di cartellini da posizionare sugli scaffali in corrispondenza dei farmaci o, in alternativa, possono essere riportati sulla confezione degli stessi.

LOCALI della FARMACIA

- Locale di vendita.
- Retro.
- Laboratorio galenico.
- Magazzino/deposito.



LOCALI della FARMACIA

Non possono essere utilizzati ambienti interrati se non per magazzino, deposito o simili.

Devono disporre di aperture atte ad assicurare contro aerazione naturale e costante.

Muniti di condizionamento d'aria, quando necessario.

Il locale riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore a 1/3 dell'intera superficie.

L'altezza dei vani deve essere di almeno m. 3 (*salvo diversa disposizione comunale*).

(Allegato IV punto 1 D.Lgs 81/2008 - D.Lgs 106/2009)

LOCALI della FARMACIA



I locali non devono comunicare, nonché avere ingresso comune con ambulatori medici (art. 45 R.D. 1706/38)

I locali e gli arredi devono essere mantenuti in ottimo stato e in condizioni di massima pulizia.

Ogni farmacia deve disporre di un servizio igienico.

Documentazione attestante l'usabilità dei locali (art. 221 T.U.L.S.)

LABORATORIO GALENICO



Preferibilmente separato/separabile dagli altri ambienti, illuminato a sufficienza, ventilato, ma privo di correnti, con possibile schermatura delle aperture.

Le dimensioni del locale devono essere proporzionate alle preparazioni farmaceutiche allestite.

Deve avere un piano di lavoro, acqua corrente potabile, prese per la corrente elettrica, un raccoglitore per rifiuti, un piano per gli strumenti di misura perfettamente livellato e non soggetto a correnti d'aria.

Cappa chimica/auto-filtrante (in alcuni casi).

DOTAZIONE TECNICA

Attrezzatura tutta (art.34, 2° comma R.D. 1706/38, tab. 6 F.U.)

Frigorifero atto alla conservazione di farmaci a temperature non eccedenti +8 °C o comunque a temperature non eccedenti quelle previste per le singole specialità medicinali. Dotati di registratore di temperatura, di sistema di allarme (possibilmente collegati ad un gruppo di continuità o ad una linea preferenziale di alimentazione)

Bilance (tab. 6 F.U.)

Verifica periodica delle bilance



Le norme


Tabella n. 6 della Farmacopea Ufficiale

La tabella n. 6 “Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia” della Farmacopea Ufficiale elenca, tra gli altri strumenti obbligatori, «

una bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001 g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l’una sensibile al mg (d = 0,001 g) della portata di almeno 50 g e l’altra sensibile a 0,50 g (d = 0,50 g) della portata di almeno 2 kg

>> .

Verifica periodica delle bilance



D.M. n. 182 del 28 marzo 2000

L'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Industria n. 182 del 28/3/2000 dispone che gli strumenti di pesatura debbano essere sottoposti a verifica entro sessanta giorni dalla loro prima utilizzazione, salvo non siano stati verificati dal produttore dello strumento.

Prevede, inoltre, che vengano effettuate **verifiche periodiche ogni tre anni** ad opera dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio o di ditte certificatrici accreditate presso la Camera di Commercio.

A seguito di verifica con esito positivo, lo strumento viene contrassegnato da **un'etichetta autoadesiva** riportante il periodo di validità della verifica stessa e il logo identificativo dell'ente verificatore.

Sanzioni



L'omessa verifica periodica di una bilancia viene sanzionata dagli Uffici Metrici camerali con un'ammenda minima di 516,00 euro

DOTAZIONE FARMACEUTICA

Sostanze obbligatorie (art. 123, 1° comma sub a T.U.L.S e art. 34 R.D. 1706/38 tab. II F.U.).

Condizioni di conservazione delle sostanze

(art. 34 R.D. 1706/38 in relazione alla F.U. e art. 35 R.D. 1706/38).

DOTAZIONE FARMACEUTICA

- La F.U. riporta gli accorgimenti di carattere generale da adottare per una corretta conservazione dei farmaci insieme alle speciali prescrizioni riportate in ogni singola monografia.
- I medicinali preconfezionati di origine industriale (specialità medicinali compresi i generici) autorizzati all'immissione al commercio riportano evidenziato in etichetta le **modalità di conservazione**.
- **I veleni** devono essere conservati con particolare contrassegno in armadio chiuso a chiave.

Detenzione di medicinali guasti (scaduti di validità o alterati per cattiva conservazione) o imperfetti (difettosi) - art. 123, 3° comma sub c) T.U.L.S. e art. 443 cod. pen. Comma 4, art 12 Legge 11.01.2018 n. 3

La detenzione di medicinali guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio.

Comma 4, art 12 Legge 11.01.2018 n. 3 - G.U. n. 25 del 31.01.2018

Detenzione di medicinali guasti (scaduti di validità o alterati per cattiva conservazione) o imperfetti (difettosi) - Comma 4, art 12 Legge 11.01.2018 n. 3

Negli anni si è consolidata una giurisprudenza penale che ha sempre applicato l'art. 443 del c.p., nel caso di detenzione di medicinale scaduti, nonostante l'obbligo dell'indicazione della scadenza sulle confezioni risalga al 1983 ed il codice penale al 1930.

Si configura una distinta ipotesi di illecito per la detenzione di medicinali che superano la data di scadenza - una sanzione pecuniaria amministrativa data la scarsa, se non nulla pericolosità della sola detenzione.

CAMPIONI GRATUITI

Art. 173 T.U.L.S.: “.....è vietato il commercio sotto qualsiasi forma di campioni gratuiti...” (sanzione amministrativa da € 100.000 a € 400.000).

Art. 125 D.Lgs. 219/06: i campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriberlo che ne abbiano fatto richiesta scritta. La consegna avviene con limiti quantitativi e temporali per i medicinali dispensati in regime S.S.N.

DETEZIONE, A QUALSIASI TITOLO, DI FUSTELLE DI MEDICINALI


Il farmacista non può cedere medicinali in assenza di ricetta e non può detenere in farmacia fustelle!

anche derivanti dalla “consegna di medicinali in assenza di prescrizione medica con l’impegno di regolare successivamente la cessione del farmaco, ponendolo a carico del SSN”.

- Commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 Codice Penale),

- disattende le disposizioni dell’Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie per l’assistenza farmaceutica nell’ambito SSN, che consente al farmacista di asportare il bollino dalla confezione del medicinale solo al momento della spedizione della ricetta.

«anticipazioni»!



l'art. 3 della Convenzione (DPR371/98) tuttora vigente

“le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica redatta su appositi moduli validi per il SSN nei limiti previsti ecc,...”

L'art. 7

“all'atto della spedizione delle ricette vi va applicato il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata”



Esercizio abusivo della professione



La dispensazione al pubblico dei medicinali assoggettati a prescrizione medica deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dal farmacista.



L'esercizio abusivo della professione di farmacista è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con multa da € 103 a € 516 (art. 348 del codice penale)

La medesima sanzione è applicabile al farmacista che consenta o agevoli svolgimento di attività professionale da parte di personale non abilitato e non iscritto all'Albo


Concorso nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 110 del codice penale)



Profilo deontologico

Art. 3 del nuovo codice deontologico “al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo l’esercizio abusivo della professione”

In conclusione....



Le Sanzioni



Attività di vigilanza sulle farmacie



In conclusione....

Il nostro lavoro è informare, spesso “educare”

Non sanzionare!



Per svolgere questa professione nel modo migliore, dobbiamo sottostare tutti ad alcune regole, poche, semplici ma chiare ...



Parola fine ad alcune pratiche scorrette....

“Anticipo“ di farmaci mutuabili

Saltare un passaggio fondamentale come la prescrizione di un medico, settimana dopo settimana, dà luogo ad una terapia senza controllo.

Parola fine ad alcune pratiche scorrette....

La “collaborazione” tra medico e farmacista si deve sviluppare in modo diverso dalla semplice compilazione a posteriori, da parte del medico, di ricette SSN relative a prodotti già dispensati, oppure con l’usanza da parte del farmacista di assecondare, sempre più spesso, ambigue prescrizioni telefoniche di medici “troppo disinvolti”

Parola fine ad alcune pratiche scorrette....

La dispensazione di un farmaco va fatta dal farmacista in camice bianco!

Anche il più semplice farmaco OTC deve essere dispensato dal farmacista !



Decadenza dell'esercizio di farmacia in caso di
“constatata, reiterata o abituale negligenza e
irregolarità nell'esercizio della farmacia, o di altri
fatti imputabili al titolare dell'esercizio
autorizzato, dai quali sia derivato grave danno
all'incolumità individuale o della salute pubblica”



Federazione Ordini
Farmacisti Italiani

*“ Comportamenti che consentono o tollerino l’abusivismo professionale, o che comportino la cessione di medicinali al pubblico senza presentazione di ricetta medica quando prevista, **ledono in modo gravissimo l’immagine delle professioni e pongono a rischio di gravi danni la salute dei cittadini** “*



Perché la vigilanza?

La farmacia svolge una funzione pubblica essenziale poiché eroga l'assistenza farmaceutica per conto dello stato

IN CHE DOSAGGIO
LO DESIDERA
L'ANTIBIOTICO,
SIGNORA?

TAGLIATO
FINO FINO!!

